AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO E FOGLIO COMUNALE

SETTORE D'INTERVENTO: ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI IMMOBILI E IMPIANTI

Richiamato lo Statuto Comunale, art. 1:

- comma 1 *"Il Comune di Montalcino è un ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale della propria comunità, secondo la Costituzione ed i principi generali delle leggi statali, ne cura gli interessi generali e promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, in ogni sua più ampia accezione";*
- comma 6 *"Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche, sociali e sindacali all'Amministrazione";*
- comma 8 *"Il Comune si ispira al principio della solidarietà, ai criteri della sussidiarietà, collaborazione, della cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive prerogative di legge";*

Visto l'Art. 59 "Valorizzazione delle libere forme associative" del vigente Statuto comunale, il quale recita:
[…]

3. *Gli enti a carattere associativo, le associazioni ed i comitati a carattere stabile e rappresentativo e senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del volontariato sono valorizzate dal Comune nell'ambito delle materie di propria competenza, ritenendole un presidio imprescindibile.*
[…];

Visto l'Art. 66 "Volontariato e sussidiarietà orizzontale" del vigente Statuto comunale, il quale dispone: *"Il Comune promuove e sostiene le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, l'integrazione, nonché per la tutela dell'ambiente, la sanità, il sociale, lo sport e la cultura in genere."*

Considerato che:

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (ex art. 118 Cost.);
- Il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000 art. 3 comma 5 prevede che "*I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*

- *Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore" all'art. 2 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";*

Visto il Regolamento per la disciplina dei rapporti con le Associazioni approvato con deliberazione CC n. 64 del 28.12.2018 così come modificato con deliberazione CC n. 13 del 28.03.2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la "concessione dei contributi" approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28/12/2018;

Preso atto che:

- nel Comune di Montalcino l'Associazionismo locale rappresenta una realtà profondamente radicata e attiva nel territorio. Esso costituisce uno strumento fondamentale di integrazione, relazione e assistenza ai bisogni della comunità, oltre che un presidio di protezione civile. Le associazioni sono inoltre luoghi di socialità diffusa e di partecipazione, che assumono un rilevante valore sociale nel perseguimento degli scopi statutari dell'Ente — anche in relazione ai principi di rilievo costituzionale — nei settori dello sport, della cultura, della ricreazione e della promozione dei valori sociali. Detta funzione assume un rilievo ancora maggiore in considerazione dell'estensione territoriale del Comune, con la conseguenza che, talvolta, l'associazionismo diviene lo strumento attraverso il quale si realizzano gli scopi statutari dell'Ente, fondamentali per il benessere e la partecipazione dei cittadini.
- alcune associazioni dispongono di sedi sociali, sia in proprietà che in uso, destinate allo svolgimento delle attività statutarie che necessitano di interventi di manutenzione o adeguamento degli impianti e/o delle strutture stesse necessari per il mantenimento dell'attività ed il raggiungimento dello scopo sociale;
- nell'assegnazione del contributo si dovrà tenere conto:
    - della storicità dell'associazione e della continuità delle attività da essa svolte, quali elementi di solidità organizzativa e di garanzia della capacità di mantenere nel tempo la funzione sociale esercitata sul territorio;
    - della titolarità del bene (proprietà o possesso) e degli obblighi di manutenzione previsti dal Codice civile a carico del proprietario o dell'utilizzatore, nonché della necessità di favorire l'adeguamento delle strutture alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, impiantistica e di sicurezza.

Considerato che con l'avviso in oggetto non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Montalcino, il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento.

RENDE NOTO

Art. 1. Finalità e stanziamento

Il Comune di Montalcino intende mettere a bando un contributo alle seguenti condizioni:

- pari al 90 % della spesa dichiarata per la manutenzione straordinaria (rifacimento tetti, facciate, scale, infissi, etc…) di beni immobili ove le associazioni o gli enti giuridici senza scopo di lucro svolgono le proprie attività sociali in proprietà dell'associazione o in diritto di superficie, purché in quest'ultimo caso la concessione presenti una scadenza residua non inferiore a dieci anni.
- pari all'85% della spesa dichiarata relativa a interventi di adeguamento alle normative vigenti (igienico sanitarie, impiantistiche, di sicurezza etc.…), inerenti immobili o locali ove le associazioni svolgono le proprie attività sociali siano essi di proprietà o in uso.
  In caso di immobili in uso, il contributo è riconosciuto a condizione che:
  - il contratto di locazione o di comodato d'uso abbia una scadenza residua di almeno quattro anni;
  - il proprietario abbia rilasciato autorizzazione scritta all'esecuzione degli interventi oggetto della domanda, qualora tale facoltà non sia espressamente prevista dal contratto.

È escluso il contributo per l'acquisto di beni immobili.

Sono esclusi dal finanziamento tramite il bando gli acquisti di beni mobili iscritti a pubblico registro, beni mobili strumentali e non ed in genere l'acquisto di attrezzature che non siano strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti capoversi.

L'importo massimo ammissibile del contributo è sino ad un massimo di **20.000,00 euro per gli immobili in possesso ed euro 35.000 in caso di proprietà e contestuale possesso dell'immobile a partecipante per un importo complessivo massimo a bando di 100.000 euro, finanziati sull' annualità 2026.**

L'intervento è dedicato al sostegno delle Associazioni ed Enti giuridici regolarmente iscritti all'albo e foglio comunale delle Associazioni, non aventi scopo di lucro, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con le associazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2018 così come modificato dalla delibera del Consiglio comunale n. 13 del 28.03.2019.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro (anche se costituiti con personalità giuridica a responsabilità limitata) che per finalità statutarie siano assimilabili alle associazioni, iscritte all'albo e foglio comunale delle associazioni del Comune di Montalcino da almeno cinque anni oppure che dimostrino documentalmente di aver svolto attività continuativa ed ininterrotta da oltre dieci anni anche se con forma associativa/ societaria diversa da quella originaria, la cui trasformazione sia avvenuta per adeguamento a norme fiscali, tributarie e di legge previste anche mediante scissione di ramo di azienda e simili;
2. Sono escluse le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che abbiano beneficiato di contributi di importo superiore a 15.000,00 euro nel corso dell'esercizio finanziario riferito all'anno 2026 o che abbiano ricevuto dal Comune di Montalcino somme superiori a detto importo a qualsiasi titolo, anche come prezzo della compravendita di beni immobili, mobili e quanto altro;
3. Sono esclusi i Quartieri di Montalcino e le Contrade di Montisi in quanto enti storici ai quali sono stati riservati bandi specifici;
4. Sono esclusi i partiti politici;

5. Sono escluse tutte le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro per le quali sussistono convenzioni in atto col comune di Montalcino che prevedano l'erogazione di importi superiori a 30.000,00 per l'intera durata della convenzione;
6. Sono escluse le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che svolgono attività socioassistenziale o educativa pubblico o privata in quanto destinatari, se del caso, di bandi specifici
7. Sono escluse le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che abbiano usufruito di contributi col medesimo bando del 2025 (D.G. 179/2025);
8. Sono escluse le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro di produttori, commercianti o d'imprese in genere, i Consorzi e le Fondazioni;
9. Sono esclusi gli interventi sulle proprietà comunali concesse in uso o locazione;
10. Sono ammesse al beneficio le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro cui siano stati concessi i beni in diritto superficiario, a condizione che tale concessione abbia una scadenza non inferiore a dieci anni residui;
11. Possono partecipare al bando esclusivamente le associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che svolgono attività programmate e realizzate direttamente (senza intermediari) in modo continuativo, prioritariamente su base annuale come previsto al comma 1;
12. Le Associazioni e i soggetti giuridici senza scopo di lucro devono disporre, con validità all'atto del deposito della domanda, di titolo adeguato all'esecuzione degli interventi sugli immobili o sugli impianti:
    - titolo di proprietà o di proprietà superficiaria;
    - contratto di locazione o comodato d'uso con una scadenza residua di almeno quattro anni nonché l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione degli interventi richiesti in domanda, qualora il contratto di utilizzazione non ne preveda l'espressa possibilità;
13. Le Associazioni non debbono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento e devono attestare con atto d'impegno formalizzato che proseguiranno l'attività per almeno 5 anni dalla rendicontazione delle opere finanziate, pena la restituzione delle somme erogate.

Art 3. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata (Allegato 1 – Scheda Domanda di partecipazione e Allegato 2 - Scheda progettuale), debitamente sottoscritte e indirizzate a Comune di Montalcino, come segue:

- entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 10.12.2026;**

con consegna:

-presso l'ufficio protocollo: a mano in un plico o busta chiusa (orario di apertura: dal lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30 – martedì e giovedì in orario 15,00-17,00)

- per posta raccomandata;

- via PEC all'indirizzo: *info@pec.comunedimontalcino.it*

Non saranno prese in considerazione, pertanto non ammesse a valutazione, le istanze pervenute dopo il termine suddetto. Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, farà fede il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico;

Sarà ammessa complessivamente un'unica domanda per ogni candidato.

Le spese che verranno finanziate devono essere sostenute a far data dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027

Sul plico/busta dovrà essere esplicitata:

• la denominazione del soggetto proponente

• la dicitura "AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE ALLE ASSOCIAZIONI E AI SOGGETTI GIURIDICI SENZA SCOPO DI LUCRO ISCRITTI ALL'ALBO E FOGLIO COMUNALE. SETTORE D'INTERVENTO: ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI IMMOBILI E IMPIANTI".

La domanda dovrà essere redatta, pena l'esclusione, secondo la modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1 - 2):

- Allegato 1 – "Scheda domanda di partecipazione"

- Allegato 2 - "Scheda progettuale"

Art 4. Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

La domanda, pena esclusione, dovrà essere predisposta secondo il modello di cui all' Allegato 1 – "Scheda domanda di partecipazione", debitamente compilato in ogni sua parte, datato e firmato in originale o in digitale dal legale rappresentante;

La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che ha presentato domanda di contributo;
- statuto e/o atto costitutivo (se non già in possesso, nella sua ultima versione, dell'Ente);
- Allegato 2 - "Scheda Progettuale" che illustri i contenuti, le caratteristiche e le modalità e tempistiche di realizzazione dell'intervento progetto per il quale si richiede il contributo.

Art 5. Modalità e criteri di valutazione delle proposte (Max 100 punti)

Le richieste validamente pervenute verranno esaminate e valutate da apposita Commissione tecnica nominata dal Comune di Montalcino, che assegnerà i contributi sulla base dei seguenti criteri apposti nella griglia di valutazione corrispondente a punteggi:

a) Storicità dell'associazione: fino a 20 punti
- da 5 a 10 anni di attività continuativa, 5 punti
- da 10 a 15 anni di attività continuativa, 10 punti
- oltre 20 anni di attività continuativa, 20 punti

Ai fini della storicità si considera la continuità dell'attività, mentre non è computato, ai fini del calcolo, il periodo di sospensione delle attività dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. È comunque ammessa una tolleranza temporale del 10% rispetto al periodo di riferimento previsto (ad esempio, a fronte di un requisito di 10 anni di attività, sono sufficienti 9 anni effettivi). La continuità può essere dimostrata con atti e documenti che attestino l'esistenza ed il funzionamento dell'associazione.

b) Tipologia d'immobile oggetto dell'intervento: fino a 20 punti

- Edificio storico, 20 punti
- Edificio vincolato, 10 punti
- Edificio nel centro storico 8 punti
- Altro Edificio 5 punti

c) Adeguamento normativo, manutenzione di impianti e Ristrutturazione: fino a massimo 30 punti

- Adeguamento impianto idrico, termosanitario, 10 punti
- Adeguamento impianto elettrico, 20 punti
- Abbattimento barriere architettoniche, 10 punti
- Adeguamento impianto antincendio, 10 punti
- Adeguamento normativa antisismica, 10 punti
- Ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria dell'immobile, 25 punti
- Adeguamento locali ed impianti alle normative igienico/sanitarie sia mediante opere murarie che impiantistiche, 20 punti

Nel caso in cui l'intervento preveda più voci, la somma dei punteggi assegnati ad ogni voce verrà riparametrata al punteggio massimo. Esempio: punteggio concorrente/punteggio concorrente con valore più alto (MAX 105) x punteggio ponderazione = 30 - pari al valore massimo assegnato alla voce **c)**;

d) Intervento volto al risparmio energetico anche mediante la sostituzione di infissi: fino a 10 punti

Occorre dimostrare la performance ambientale positiva del progetto, sottolineando l'eventuale uso di criteri di edilizia sostenibile (bioedilizia e bioarchitettura con uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo)

e) Continuità dell'attività su base annuale: fino a 20 punti

- attività continuativa su base annuale, 20 punti

- attività continuativa stagionale per almeno 6 mesi, 10 punti

- numero 10 eventi di rilevanza sociale svolti su almeno 8 mesi dell'anno, 5 punti

Non saranno ammesse domande che non rispondano ai predetti requisiti di continuità.

*** *** ***

Saranno ammessi al contributo i progetti che nella valutazione della Commissione abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 50 punti. Si precisa, tuttavia, che il superamento della soglia suddetta, non necessariamente comporta il riconoscimento di contributo da parte dell'Amministrazione.

Art 6. Criteri per l'assegnazione del contributo

Il contributo di cui al presente avviso si concretizza esclusivamente in un'erogazione di denaro.

Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 20.000,00 euro per ogni partecipante che sia possessore dell'immobile e sino ad euro 35.000 per ogni partecipante che sia proprietario ed anche possessore dell'immobile.

Per l'assegnazione e quantificazione dell'importo del contributo si terrà conto dell'esito della valutazione dei progetti, dei punteggi conseguiti, delle risorse disponibili.

La distribuzione delle risorse avverrà sulla base del punteggio assegnato e del valore economico riconosciuto ad ogni punto, alla spesa dichiarata e comunque fino a € 20.000,00 se possessore oppure € 35.000,00 se proprietario e possessore ed a partecipante, come di seguito:

- liquidabili come anticipo nella misura del 45% anche entro il 31.12.2026 fino a € 9.000 per ogni candidato
- liquidabili a far data dal 01.01.2027 e fino al 31.01.2028, la differenza rispetto alla spesa dichiarata e comunque fino al beneficio massimo concesso come previsto all'art. 1;

Qualora al termine di tale assegnazione risultino importi residui, questi non saranno redistribuiti.

Potrà essere concesso un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della programmazione delle attività, del punteggio assegnato o in relazione alle risorse a disposizione.

L'ammontare del contributo concesso non può comunque superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di intervento ammesso al contributo.

Art 7. Cause di non ammissione

Non saranno ammesse a valutazione le proposte pervenute oltre il termine di cui all'art. 3;

Art 8. Cause di esclusione

Si procederà all'esclusione dei concorrenti, previo soccorso istruttorio attivato d'ufficio, per le seguenti motivazioni:

a. presentazione di una documentazione non conforme a quanto prescritto specificatamente all'Art. 4 del presente avviso;

b. progettazione non inerente agli ambiti di intervento previsto dall'avviso;

Art 9. Spese ammissibili

Interventi ammissibili a contributo:

- Sono ammissibili le spese a carico del beneficiario, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, come risultanti dalla data dell'effettivo pagamento delle fatture intestate esclusivamente al beneficiario, inerenti lavori, forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali oneri per spese tecniche generali, di progetto e di collaudo. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

E' ammissibile a contributo il rifacimento degli infissi esistenti o l'acquisto di nuovi infissi se finalizzato ad aumentare l'efficienza energetica o sia necessario al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza

(es. porte antincendio, porte di emergenza), igiene (es. porte per bagni), impiantistica (es. interventi per la messa a norma di impianti, aerazione, ecc.).

Art 10. Modalità di erogazione del contributo

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per il progetto per cui è stato concesso.

I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'Area competente dietro presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività ammessa a contributo come indicato all'art. 6.

A questo scopo, i soggetti beneficiari per le rendicontazioni del progetto per cui si chiede il contributo a pena di decadenza dal beneficio concesso, devono presentare alla struttura competente:

1. una relazione illustrativa sul progetto per le quale è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
2. rendicontazione economica riassuntiva con il report delle spese sostenute imputabili al progetto e gli allegati di cui al seguente punto;
3. Dichiarazione Ritenuta d'Acconto 4% e Dichiarazione Sostitutiva (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) in allegato all'avviso;
4. le copie degli avvenuti pagamenti dovranno essere tenute agli atti, dal soggetto beneficiario, per controlli da parte delle autorità competenti e successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, in caso siano sottoposte a controlli da parte dell'Amministrazione;

La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione utile alla valutazione da parte del Comune comporta la decadenza dal contributo;

Nel caso in cui il progetto ammesso a contributo sia realizzato parzialmente, rispetto all'Allegato 2 – "Scheda progettuale" il responsabile del servizio con proprio provvedimento può ridurre il contributo concesso, secondo la percentuale di rimodulazione della spesa effettuata dal beneficiario.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta comunque salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

Art 11. Termine e modifiche progetto

Pena la revoca del contributo, **tutte le attività finanziate dall'avviso devono essere realizzate entro il 31/12/2027** e non dovranno subire destinazione diversa dei fondi assegnati.

Art 12. Decadenza del contributo

I beneficiari decadono dal diritto di assegnazione del contributo, oltre a quanto previsto nell' Art. 8:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso il contributo non sia stata svolta o non sia stata svolta in tempo utile;

b) in caso di modifica sostanziale del progetto per cui sia stato concesso il contributo.

c) in caso di mancato rispetto delle tempistiche.

Art 13. Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente avviso.

In caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi o degli altri benefici economici in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

Art. 14 - Norme finali

Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 45 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune di Montalcino: www.comune.montalcino.si.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, e s.m.i., si informa che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Riccarelli, Responsabile dell'Area 2 Servizi sociali, culturali, Suap e Commercio, Gestione amministrativa del patrimonio tel. 0577/804466, e-mail: riccarelli@comunemontalcino.com

Il presente avviso nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito Istituzionale del Comune di Montalcino.

Per informazioni è possibile contattare per l'Ufficio Patrimonio la persona della Dott.ssa Michela Macchiesi, al n. 0577804480 e all'indirizzo e- mail macchiesi@comunemontalcino.com;

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Titolare del Trattamento è il Comune di Comune di Montalcino, Piazza Cavour n. 13 – 53024 Montalcino (SI) -PEC: info@pec.comunedimontalcino.it

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area 2 "Servizi sociali, culturali e Commercio" Dott.ssa Barbara Riccarelli contattabile all'indirizzo mail riccarelli@comunemontalcino.com.

Trattamento: Erogazione contributi straordinari in conto capitale alle associazioni iscritte all'albo e foglio comunale. Settore d'intervento: esecuzione di interventi di manutenzione, ristrutturazione o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti".

I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall'art. 2-sexies, lett. m) ed s), del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., riguardante il trattamento di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato; i dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza, etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario all'erogazione del contributo ed alla

effettuazione degli opportuni controlli, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall'Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. I dati personali possono essere pubblicati per finalità di trasparenza dell'Ente o di pubblicità legale di atti amministrativi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati relativi al soggetto interessato possono essere pubblicati nelle deliberazioni, nelle determinazioni e negli atti pubblici sull'Albo Pretorio online presente sul sito istituzionale del Comune di Montalcino. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi, inviando una raccomandata A.R. al Titolare del trattamento sopra indicato;

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Montalcino, 25.11.2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 "SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SUAP E COMMERCIO, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Dott.ssa Barbara Riccarelli

**documento sottoscritto digitalmente*

Riccarelli Barbara
25.11.2026
12:18:31
GMT+00:00